



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA LETTURA

Art. 4

Capitale italiana del libro

Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.

Versione in vigore dal 10 marzo 2020 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 luglio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
Estremi	Legge 13 febbraio 2020, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-e-il-sostegno-della-lettura/art-4-capitale-italiana-del-libro/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it